



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

DETERMINAZIONE N. 1430 DEL 09/06/2023

OGGETTO:	COMUNICA S.r.l. - Impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 come modificato dall'art.51 del D.L.n.77/2021 convertito dalla L.n.108/2021 del servizio di supporto produzione televisiva di carattere sportivo CIG: Z843B759C7.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 24/2020 con il quale, tra l'altro, è stato affidato l'incarico dirigenziale afferente la responsabilità e le funzioni di direzione del Settore I "Risorse Umane e Tecnologiche", entro cui è compreso l'U.O. Sport, al sottoscritto Dirigente Dott. Pietro Celani;

Premesso che:

- la Città di Fano ospiterà nel mese di giugno, per cinque giorni consecutivi, una troupe televisiva di un'importante testata televisiva nazionale che porrà la città al centro della nota trasmissione sportiva "Calciomercato L'Originale", uno dei programmi italiani di Sky Sport con maggiori ascolti a livello nazionale, prevedendo la partecipazione di eminenti personaggi del mondo sportivo e televisivo;
- in tale occasione, sarà possibile ospitare, durante le trasmissioni, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e realtà cittadine e verrà data visibilità ai principali siti cittadini attrattivi per arte, storia, e cultura, in cui avranno luogo i collegamenti televisivi con indubbia promozione turistica della Città di Fano;
- tale evento assume una spiccata importanza per la città in quanto idoneo a valorizzarne le sue peculiarità oltre a costituire un evento di ampio richiamo turistico e di rilievo sportivo;

Considerato che:

- al fine di organizzare e coordinare l'attività sottesa alla trasmissione sportiva di cui sopra, garantendone l'ottimale riuscita, si rende necessario avvalersi del supporto di apposita agenzia locale di comunicazione che fungerà da intermediario con Sky Sport nella relativa organizzazione, provvedendo a tenere i relativi contatti, effettuare sopralluoghi per l'individuazione dei siti cittadini più adatti, provvedere alla stesura del programma delle riprese settimanali, supportare l'attività di diretta televisiva, coordinare la scelta degli ospiti, oltre che a porre in essere la correlata attività di hospitality (transfer, pernottamento e vitto di artisti, personaggi sportivi e giornalisti), attività di logistica e organizzazione di iniziative collaterali;
- si è provveduto a richiedere all'agenzia Comunica S.r.l. (P.IVA 02559970419), con sede legale in Fano (PU), Via M.Nuti n.3, la quale ha collaborato con codesto Ente per altre iniziative e attività di organizzazione di eventi e diffusione comunicativa, anche istituzionale apposito preventivo mediante la piattaforma TuttoGare (ID Gara 624);
- in relazione al servizio richiesto la citata agenzia ha presentato un preventivo di spesa di € 28.688,52 oltre IVA di legge, includendo la descrizione delle attività da porre in essere;

Vista la necessità di provvedere in tempi rapidi all'affidamento del servizio in argomento, stante l'avvio delle attività a partire da domenica 11 giugno;

Osservato che, in ragione dell'importo e per la particolare natura della prestazione, si è ritenuto di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) D.L. n.76/2020 convertito in L.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

120/2020 e modificato dal D.L.n.77/2021, per l'appalto di servizi di che trattasi; rilevata l'infungibilità e l'unicità della prestazione;

Ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato dalla predetta agenzia pari a complessivi € 35.000,00 IVA di legge inclusa fermo restando la peculiare natura della prestazione, per sua natura difficilmente valutabile in termini di mercato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990, il fornitore è stato individuato tenuto conto non solo del fatto che lo stesso intrattiene i rapporti con SKY ma anche delle competenze specifiche in possesso ed alle peculiarità della prestazione che presuppone altresì una conoscenza della Città di Fano in relazione ai maggiori siti di attrazione turistica;

Visto il parere del Consiglio di Stato affare n.01329/2016 reso nell'ambito dell'adunanza della Commissione Speciale del 30/08/2016 per oggetto: Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.); vista la proposta di linee guida dell'ANAC di riferimento al citato parere per gli appalti "sotto soglia comunitaria" ;

Viste le Linee Guida ANAC n.4 approvate con deliberazione n.206/2018 ed aggiornate, da ultimo, con deliberazione n.636/2019, con particolare riferimento agli appalti inferiori ad euro 40.000,00 al netto IVA;

Visto:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la "stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore [...]";

- l'art. 1, comma 2 lett.a) del D.l.n.76/2020 convertito in L.n.120/2020 e modificato dal D.L.n.77/2021 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedano per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che:

- il contratto da stipulare è finalizzato all'organizzazione e realizzazione ottimale della trasmissione sportiva "Calciomercato L'Originale" il cui formato appartiene all'emittente SKY TV idonea a garantire una risonanza mediatica e richiamo turistico della Città di Fano, oltre a valorizzare le sue peculiarità artistiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche;

- il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi consistenti nell'attività di supporto all'organizzazione e produzione della trasmissione televisiva di carattere sportivo, consistente nel tenere i necessari contatti, effettuare sopralluoghi per l'individuazione dei siti cittadini più adatti, provvedere alla stesura del programma delle riprese settimanali, supportare l'attività di diretta televisiva, coordinare la scelta degli ospiti, oltre che a porre in essere la correlata attività di hospitality (transfer, pernottamento e vitto di artisti, personaggi sportivi e giornalisti), attività di logistica e organizzazione di iniziative collaterali;

- l'affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio del servizio;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

- il contratto verrà concluso ex art.1326 del C.C. e formalizzato con scrittura privata, mediante scambio di lettera commerciale, ex art.32 comma 14 D.Lgs.n.50/2016, conservata agli atti dell'ente procedente (pec con firma digitale);
- la procedura di scelta del contraente per il servizio richiesto è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. n.76/2020 convertito in L.n. 120/2020 e modificato dal D.L.n.77/2021;

Visto l'art 1, comma 449, della L. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'acquisto di beni e servizi possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Rilevato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui al predetto art.26, comma 1, della L. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente atto;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per la procedura in oggetto, non sussiste l'obbligo di elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze);
- ai sensi del comma 505 della L. 208/2015 e dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 tale previsione di spesa non va inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024;

Acquisito, d'ufficio, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della società Comunica S.r.l. con esito regolare e avente scadenza in data 16/08/2023 e la dichiarazione unica di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 conservati agli atti d'ufficio;

Ritenuto opportuno affidare, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dal D.L.n.77/2021, alla società Comunica S.r.l.(P.IVA 02559970419), con sede legale in Fano (PU), Via M.Nuti n.3, il servizio di intermedizione e supporto alla produzione televisiva di carattere sportivo per un importo di € 28.688,52 oltre IVA di legge (CPV 64228000-0 servizi di trasmissione di programmi televisivi e radiofonici);

Ritenuto, altresì, di disporre l'immissione nella commessa della società Comunica S.r.l. in pendenza della stipula del contratto, stante l'imminenza dell'iniziativa in argomento;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77/2023, a seguito di richiesta con nota del 23/05/2023 del Dirigente del Settore I Risorse Umane e Tecnologiche si è disposto di stanziare la somma di € 35.000,00 IVA inclusa, mediante apposita variazione di bilancio, per lo svolgimento presso la Città di Fano dell'iniziativa di che trattasi

Ritenuto, pertanto di assumere il conseguente impegno di spesa di complessivi € 35.000,00 IVA 22% inclusa a valere sul capitolo 0601.13.375 denominato "Spese per la promozione sportiva e ricreativa – prestazioni di servizi" Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, sufficientemente capiente;

Dato atto che:

- è stato richiesto all'ANAC, per il procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione di gara CIG:Z843B759C7;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

- il codice identificativo di gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con la legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal D.L.n.77/2021;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi";
- il vigente regolamento di contabilità;

Attestato:

- ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta, in relazione allo stesso, da parte del Dirigente nonché Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi come da PTPC 2023-2025 e relativity normativa di riferimento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 con oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 AI SENSI DELL'ART.170 DEL TUEL E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART. 147-TER DEL TUEL - (SCHEMA GIÀ APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.41 DEL 09.02.2023) I.E."

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E."

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23/03/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";

Attesa la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del vigente ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché del provvedimento sindacale n. 24/2020;

DETERMINA



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

1) di affidare, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 come modificato dall'art.51 del D.L.n.77/2021 convertito dalla L.n.108/2021, alla società Comunica S.r.l.(P.IVA 02559970419), con sede legale in Fano (PU), Via M.Nuti n.3, il servizio di intermediazione e supporto alla produzione televisiva di carattere sportivo citata in premessa per un importo di € 28.688,52 oltre IVA di legge (CPV 64228000-0 servizi di trasmissione di programmi televisivi e radiofonici) nei termini previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che con il presente provvedimento si intende approvare, nonché dal preventivo presentato dalla ditta medesima;

Periodo: dal 11/06/2023 al 17/06/2023 (immissione nell'esecuzione della commessa nelle more del contratto);

Corrispettivo onnicomprensivo: euro 35.000,00 IVA 22% inclusa;

Pagamenti: saldo entro il mese di giugno 2023 previa presentazione di regolare fattura elettronica;

Rendicontazione: analitica sulla base della fatturazione di tutta l'attività svolta;

Trattamento dati: divieto di divulgazione di notizie riservate durante e dopo l'appalto;

Fidejussione: non richiesta tenuto conto del profilo della prestazione di servizio;

3) di assumere il conseguente impegno di spesa di complessivi € 35.000,00 IVA 22% inclusa a valere sul capitolo 0601.13.375 denominato "Spese per la promozione sportiva e ricreativa – prestazioni di servizi" Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, sufficientemente capiente, come riepilogato nel prospetto in calce al presente provvedimento;

4) di precisare, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che:

- il contratto da stipulare è finalizzato all'organizzazione e realizzazione ottimale della trasmissione sportiva "Calciomercato L'Originale" idonea a garantire una risonanza mediatica e richiamo turistico della Città di Fano, oltre a valorizzare le sue peculiarità artistiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche;

- il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi consistenti nell'attività di intermediazione e supporto all'organizzazione e produzione della trasmissione televisiva di carattere sportivo, consistente nel tenere i necessari contatti, effettuare sopralluoghi per l'individuazione dei siti cittadini più adatti, provvedere alla stesura del programma delle riprese settimanali, supportare l'attività di diretta televisiva, coordinare la scelta degli ospiti, oltre che a porre in essere la correlata attività di hospitality (transfer, pernottamento e vitto di artisti, personaggi sportivi e giornalisti), attività di logistica e organizzazione di iniziative collaterali;

- l'affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio del servizio;

- il contratto verrà concluso ex art.1326 del C.C. e formalizzato con scrittura privata, mediante scambio di lettera commerciale, ex art.32 comma 14 D.Lgs.n.50/2016, conservata agli atti dell'ente procedente (pec con firma digitale);

- la forma contrattattuale sarà con la modalità di scambio di corrispondenza e firma digitale ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016;

5) di dare atto che:

- è stato richiesto all'ANAC, per il procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione di gara CIG: Z843B759C7;

- il codice identificativo di gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

6) di attestare, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile, la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

7) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

8) di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è sottoscritto Dirigente dell'U.O. Sport;

9) di dare atto che:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it".

- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse, esclusivamente presso il T.A.R. Marche con le modalità di cui all'art.120 del D.Lgs.n.104/2010, così come stabilito dall'art.204 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- Si impegna la somma complessiva di euro **35.000,00** che sarà così imputata :

Esercizio: 2023		Scadenza pagamento: __/__/2023		(Voce DL118) 0601.13.375
Mecc./Voce	Descr.Voce	Soggetto	Importo	CUP/CIG
- 0601.13.375	SPESE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA - PRESTAZ. DI SERVIZI	COMUNICA SRL	35.000,00	Z843B759C7

IL DIRIGENTE

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
PIETRO CELANI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 1430 DEL 09/06/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

Voce	Descr.Voce	Impegno	Soggetto	Importo
0601.13.375	SPESE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA - PRESTAZ. DI SERVIZI	2023 - 02104	COMUNICA SRL	35.000,00

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, lì 09-06-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Angelo Tiberi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.